

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 28 dicembre 2021, n. 951
CIG in deroga ai sensi dell'art. 1, comma 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'Accordo quadro tra Regione Puglia e Parti Sociali sottoscritto in data 3 novembre 2021. Autorizzazione al trattamento - Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (Fasc. 404)

Il Dirigente di Sezione

- Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo MAIA 2.0" successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
- Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
- Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 avente ad oggetto "Attuazione modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
- Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con la quale è stato conferito, tra gli altri, l'incarico di dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
- Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
- Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
- Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- Viste le circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del 24.11.2014, n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015;
- Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell'INPS;
- Vista la legge n. 208 del 28.12.2015, art.1, comma 304, con la quale, in attuazione dell'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è stata riconosciuta la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia;
- Visto il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016;
- Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali;

- Vista l'integrazione all'Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data 03 novembre 2016;
- Viste le modalità attuative di cui alla nota prot. n. 351/2016;
- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016;
- Visto il messaggio INPS n. 217 del 13.12.2016;
- Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- Visto l'art. 1, comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n.205, come modificato dall'art 2 del D.L. n. 44/2018 secondo il quale *"Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga aventi efficacia temporale entro il 31.12.2016 e durata fino al 31.12.2017"*;
- Visto il comma 2 dell'art. 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26, il quale prevede: *"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione o dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati"*;
- Visto l'art. 1, commi 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- Visto il Decreto del Direttore della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del MLPS n. 27 del 4 agosto 2021;
- Vista la Circolare dell'INPS n. 179 del 26/11/2021

PREMESSO CHE:

- con gli Accordi del 20 gennaio 2016 e 20 dicembre 2016 sono stati definiti i criteri per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga per l'annualità 2016-2017;
- in virtù dei predetti Accordi, Regione Puglia ha autorizzato il trattamento di cassa integrazione in deroga in favore di alcune aziende in possesso dei requisiti richiesti negli stessi Accordi;
- i trattamenti di cui sopra sono stati prorogati per gli anni 2018 e 2019 in favore di alcune delle predette aziende in virtù dei richiamati art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e art. 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26 al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale;
- l'art. 1, comma 286 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede, per l'anno 2021, la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga - per un periodo massimo di dodici mesi, anche non continuativi - per l'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni;
- il successivo comma 287 stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del comma 286 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS;
- il comma 288 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 286 l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito

piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

- la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione - Div. I del MLPS ha emanato il Decreto Direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021, con il quale sono state accertate le risorse finanziarie residue, di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che le regioni possono destinare a misure di politiche attive nonché per concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- l'importo delle risorse residue sopra indicate per Regione Puglia ammonta a euro 38.007.226,88;
- in data 03 novembre 2021, nelle more della definizione da parte di INPS delle indicazioni operative in merito alla nuova prestazione introdotta dai citati commi 286 e ss della L. n. 178/2020, è stato sottoscritto un Accordo tra Regione Puglia e parti sociali per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che consente l'accesso allo strumento di sostegno al reddito di cui al commi 286-288 della legge n. 178/2020 da parte delle aziende già beneficiarie dell'ammortizzatore sociale ai sensi dei richiamati art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e art. 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la legge 28 marzo 2019, n. 26 al fine di consentire alle aziende in questione di fronteggiare le particolari tensioni occupazionali collegate alle accertate condizioni di crisi economica;
- al trattamento di cui trattasi, le Parti hanno previsto di destinare euro 4.500.000,00 a valere sulle risorse residue di competenza di Regione Puglia cui all'art. 44 comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015, previa verifica da parte di INPS del rispetto del limite complessivo pari a euro 10 mln delle risorse utilizzabili dalle varie Regioni nel corso dell'anno 2021, come previsto dall'art. 1, comma 287 della Legge n. 178/2020;
- l'art. 2 del suddetto Accordo stabilisce che possono richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 1, commi 286-288 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le imprese che intendono attuare piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, per le quali non trovino applicazione ulteriori tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;
- le imprese di cui al suddetto articolo 2 devono già aver usufruito di un trattamento di cassa integrazione in deroga in attuazione degli Accordi Regione Puglia e Parti sociali del 20 gennaio 2016 e del 20 dicembre 2016, prorogato per l'anno 2018 dall'art. 1, comma 145 della L. n. 205/2017 e per l'anno 2019 dall' art. 26-ter del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con la L. 28 marzo 2019, n. 26;
- l'art. 4.2 del suddetto Accordo ha definito le modalità di presentazione della domanda nonché il termine di trasmissione delle stesse entro il 3 dicembre 2021;
- ai sensi dell'art. 7 del suddetto Accordo, la Regione Puglia potrà in essere specifiche misure di politica attiva da erogarsi per il tramite dei CPI (Centri per l'Impiego) in favore dei lavoratori destinatari del trattamento, erogate sulla base degli atti dirigenziali di concessione del beneficio inviati al CPI competente per territorio;
- con Circ. n. 179 del 26/11/2021 ad oggetto "*Articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Disposizioni in materia di concessione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga nell'ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti*", l'INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili per la gestione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga previste dal citato articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020 n. 178;
- ai sensi dell'art. 1, comma 287 della legge n. 178/2020, le risorse residue di competenza di Regione Puglia di cui all'art. 44 comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015 potranno essere utilizzate esclusivamente previa verifica, da parte di INPS, del rispetto del limite complessivo, pari a euro 10 mln, delle risorse utilizzabili nel corso dell'anno 2021;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore dott.ssa Sonia Rizzello, verificata dalla P.O. Politiche Attive e Passive e Mercato del Lavoro dott.ssa Angela Pallotta e confermata dal dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro, dalla quale emerge quanto segue:

- la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ha presentato la domanda di CIG in deroga trasmessa a mezzo pec in data 02.12.2021 (prot. n. 12027 del 02.12.2021) unitamente alla richiesta documentazione tra cui, tra gli altri, il documento denominato “*Piano di tenuta occupazionale*”;
- con il verbale di accordo, allegato alla suddetta istanza, sottoscritto in data 24.11.2021 alla presenza del Comitato regionale SEPAC è stato condiviso il ricorso alla cassa integrazione in deroga per il periodo dal 01.08.2021 al 30.07.2022, ai sensi della normativa vigente, in favore di n. 13 unità lavorative della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari;
- al verbale di accordo del 24 novembre 2021 è stato allegato l’elenco nominativo dei lavoratori beneficiari del trattamento di cassa integrazione in deroga di cui trattasi;
- con nota avente ad oggetto “*Art. 1, commi 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021). Richiesta verifica disponibilità finanziaria*”, trasmessa a mezzo PEC in data 09.12.2021 (prot. 12669 del 09/12/2021) è stata richiesta alla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell’INPS la preventiva verifica della sostenibilità finanziaria per n. 3 istanze, tra le quali quella di cui al presente provvedimento, per un importo complessivo di euro 2.551.310,58;
- Con nota pervenuta a mezzo PEC in data 24/12/2021 (ns prot. n. 13374 del 27/12/2021) la Direzione regionale di INPS ha comunicato, per conto della DC Ammortizzatori Sociali dell’Istituto, che il costo quantificato da Regione Puglia con la citata nota prot. 12669 del 09/12/2021 per il trattamento di cassa integrazione in deroga, di cui all’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all’art. 2 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2021, n. 27, pari a euro 2.551.310,58, per n. 3 istanze, tra le quali quella di cui al presente provvedimento, risulta finanziariamente sostenibile;
- sulla base degli atti prodotti dall’istante, sussistono i presupposti per beneficiare del trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 1, comma 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all’Accordo Regione Puglia – Parti Sociali del 3 novembre 2021;

Preso atto dell’istruttoria sulla citata istanza di Cassa integrazione in deroga conclusa con esito positivo (fascicolo n. 404 del portale Sintesi);

Ritenuto, pertanto, di procedere ad autorizzare il trattamento di Cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 1, comma 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all’Accordo Regione Puglia – Parti Sociali del 3 novembre 2021, in favore della Fondazione di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

- di autorizzare al trattamento di CIG in deroga ai sensi dell'art. 1, comma 286-288 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'Accordo quadro tra Regione Puglia e Parti sociali sottoscritto in data 3 novembre 2021, l'istanza della Fondazione di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per il periodo, le ore massime consentite, il numero di lavoratori, l'importo massimo ammissibile indicati nello stesso allegato A e secondo la modalità di pagamento diretto;
- di autorizzare l'Inps all'erogazione del trattamento di CIG in deroga nei termini previsti dalla vigente normativa nei confronti dei dipendenti della predetta Fondazione di cui all'Allegato A;
- di dare atto che il costo totale massimo presunto per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a **19.071** di sospensione dall'attività dei lavoratori interessati, ammonta a complessivi **€ 197.956,98**, suscettibile di riduzione in sede di rendicontazione delle ore di sospensione effettivamente fruite;
- di dare atto che il trattamento di cassa integrazione in deroga in questione è liquidato con le risorse residue di cui all'art. 44 comma 6 bis del D.Lgs n. 148/2015, come indicato in premessa;
- di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa in SIP (Sistema Informativo dei Percettori di trattamento di sostegno al reddito), quale presupposto per il pagamento della prestazione di cassa integrazione in deroga;
- di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'ulteriore verifica da parte di INPS che non sia stato richiesto dalla Fondazione di cui all'Allegato A alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa autorizzata con il presente provvedimento;
- di dare atto che in favore dei lavoratori destinatari del trattamento di cui al presente provvedimento, saranno erogate per il tramite dei CPI competenti per territorio le specifiche misure di politica attiva individuate nell'Accordo quadro tra Regione Puglia e Parti Sociali sottoscritto in data 3 novembre 2021;
- di prevedere che avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, inviando, a mezzo pec (all'indirizzo cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna "RIF." dell'allegato A), **entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP** della presente determina che costituisce notifica agli interessati.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 8 pagine e dall'allegato di n. 1 pagina, per complessive n. 9 pagine:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1";
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - sezione "Amministrazione Trasparente";

- sarà pubblicato sul BURP con valore di notifica alla Fondazione interessata.

Il Dirigente di Sezione
Dott. Giuseppe LELLA

Allegato A

N.	RIF.	Matricola INPS	Denominazione Azienda	Sede Operativa	C.A.P.	PR	N. Lav.	Totale Ore	Data Inizio CIG	Data Fine CIG	Importo Autorizzato
1	BA/F404/02	0912642196	Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari	BARI	70123	BA	13	19.071	01/08/2021	30/07/2022	€ 197.956,98